

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

**COMUNICATO UFFICIALE N. 24/TFN – Sezione Vertenze Economiche
(2018/2019)**

**TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 19/TFN-SVE - RIUNIONE DEL 15.4.2019**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 15.4.2019, ha assunto le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Marco Baliva **Vice Presidente**; Avv. Lorenzo Coen, Avv. Marina Vajana, Avv. Salvo Priola **Componenti**; Dott. Salvatore Floriddia **Segretario** con l'assistenza di Antonella Sansoni.

1) RECLAMO N° 102 DELLA SOCIETÀ SSDARL CITTÀ DI CAMPOBASSO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE BALISTRERI PIETRO, PUBBLICATA NEL C.U. 165/CAE-LND del 3.12.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, preso atto dell'accordo transattivo intervenuto tra le parti, dichiara cessata la materia del contendere.
Dispone addebitarsi la tassa.

2) RECLAMO N° 103 DELLA SOCIETÀ SSDARL CITTÀ DI CAMPOBASSO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE GURMA MARIO, PUBBLICATA NEL C.U. 165/CAE-LND del 3.12.2018.

Con ricorso del 10.08.2018, il calciatore Mario Gurma conveniva la società SSDARL Città Di Campobasso dinanzi la Commissione Accordi Economici LND al fine di ottenere la condanna di quest'ultima al pagamento dell'importo di € 26.658,00 oltre interessi, quale saldo del corrispettivo dovuto in forza dell'accordo economico intercorso tra le parti ed avente ad oggetto la prestazione dell'attività sportiva del calciatore in favore della società nella stagione sportiva 2017/18.

Il Gurma, a fondamento della domanda, sosteneva di essere creditore della società del predetto importo, in quanto – a fronte di compenso pattuito di € 28.158,00 – la società aveva provveduto a versargli solamente l'importo € 1.500,00.

La società SSDARL Città Di Campobasso non faceva pervenire le controdeduzioni e la Commissione Accordi Economici, con sentenza del 03.12.2018, pubblicata nel C.U. n. 165/CAE-

LND, accoglieva il ricorso del calciatore, condannando la società al pagamento - in favore del Gurma - dell'importo richiesto di € 26.658,00.

Con reclamo notificato in data 08.12.2018, la società SSDARL Città Di Campobasso impugnava la predetta decisione, chiedendone l'annullamento ovvero, in subordine, la riduzione dell'importo oggetto della condanna.

La società, nel rilevare che in data 27.07.2018 era intervenuto un cambiamento della compagine sociale, eccepiva l'avvenuto pagamento in favore del calciatore dell'ulteriore importo di € 6.000,00 (in n.4 tranches da € 1.500,00 ciascuna) da parte dei precedenti soci.

In data 11.12.2018 il calciatore Mario Gurma trasmetteva le controdeduzioni con le quali chiedeva il rigetto dell'appello e la condanna della società alla rifusione delle spese di lite.

Il calciatore, infatti, nel dimostrare preliminarmente la validità e legittimità dell'accordo economico, eccepiva l'infondatezza delle difese avversarie, dichiarando di non aver mai ricevuto i dedotti € 6.000,00 da parte della società.

La vertenza è stata discussa e decisa nella riunione del 15 aprile 2019.

L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.

Infatti, a fronte della contestazione avanzata dal calciatore, la società non ha fornito alcun tipo di dimostrazione del presunto pagamento degli ulteriori € 6.000,00.

Pertanto, allo stato della documentazione in atti, il credito azionato dal calciatore è fondato, con conseguente, necessaria conferma della sentenza gravata.

Tutto ciò premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla società SSDARL Città Di Campobasso e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Condanna la società SSDARL Città Di Campobasso al pagamento delle spese di lite in favore del calciatore Gurma Mario, liquidandole in € 500,00 (Euro cinquecento/00) oltre oneri se dovuti.

Dispone addebitarsi la tassa.

3) RECLAMO N°. 115 DELLA SOCIETÀ SSDARL CITTÀ DI CAMPOBASSO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE VARSÌ ALFREDO, PUBBLICATA NEL C.U. 179/CAE-LND del 19.12.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

preso atto dell'accordo transattivo intervenuto tra le parti,

dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone addebitarsi la tassa.

4) RECLAMO N°. 113 DELLA SOCIETÀ LUPA ROMA FC SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE PROIETTI GAFFI FRANCESCO, PUBBLICATA NEL C.U. 183/CAE-LND del 20.12.2018.

Con reclamo inviato in data 22 dicembre 2018, la Lupa Roma FC Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra Rosa Scavo, ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici del 20 dicembre 2018, con la quale era stata condannata al pagamento in favore del calciatore Proietti Gaffi Francesco, della somma di €

1.700,00, a saldo della somma allo stesso ancora dovuta, in forza dell'accordo economico inter partes per la stagione sportiva 2017/2018.

A sostegno la società reclamante, dopo aver precisato che il proprio legale rappresentante era soggetto non inibito e che il reclamo era motivato dalla salvaguardia del principio di lealtà e per fini di giustizia, affermava che, diversamente da quanto riportato nella decisione impugnata laddove si poteva leggere che *"Con reclamo datato 1/06/2018 inoltrato a mezzo Racc. A.R alla società controinteressata"*, essa reclamante non aveva ricevuto alcuna comunicazione del reclamo e, quindi, non era stata messa a conoscenza dello stesso e neppure nelle condizioni di potersi difendere nei tempi e nei modi previsti dalla legge.

Chiedeva, pertanto, per tali motivazioni la riformulazione/annullamento della sentenza della CAE.

Il calciatore Proietti Gaffi Francesco, ritualmente notiziato del reclamo, faceva pervenire tempestive controdeduzioni, nelle quali preliminarmente eccepiva l'inammissibilità e/o irricevibilità del gravame per carenza dei poteri in capo alla Sig.ra Scavo, atteso il C.U. n. 109/AA del 16/11.2018 che aveva ratificato l'accordo ex art. 32 sexies CGS e nel merito deduceva l'infondatezza dello stesso, attesa la regolare ricezione del ricorso introduttivo da parte della odierna società reclamante e la mancata volontaria costituzione in giudizio della stessa.

Aggiungeva, peraltro, che dopo la notifica del ricorso innanzi la CAE la società reclamante aveva tentato di addivenire ad una soluzione transattiva, tanto che la stessa difesa del calciatore, all'udienza del 20/09/2018, aveva chiesto un rinvio per verificare l'esito delle trattative ma che, dopo aver versato un acconto di € 600,00, non aveva poi però provvedere al pagamento delle ulteriori scadenze previste, per cui il calciatore aveva insistito per l'accoglimento del ricorso.

Concludeva, pertanto, il calciatore insistendo per il rigetto del gravame e la conferma della decisione impugnata, con vittoria delle spese del procedimento, ai sensi dell'art. 33 comma 14 CGS valutato il comportamento processuale tenuto da controparte.

Alla riunione del 15 aprile 2019 la vertenza, dopo la discussione, veniva trattenuta in decisione.

Il reclamo proposto dalla Lupa Roma FC Srl è inammissibile.

Invero risulta dalla documentazione in atti, oltre che per essere stato espressamente specificato in seno allo stesso, che il ricorso è stato sottoscritto dalla signora Rosa Scavo, nella qualità di legale rappresentante della società ricorrente.

Nei confronti della stessa, però, come anche rilevato dalla difesa del calciatore, in data 16 novembre 2018, con il Comunicato Ufficiale n. 109/AA era stata disposta l'applicazione della sanzione di 6 mesi di inibizione, in accoglimento della richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla stessa Sig.ra Rosa Scavo in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società Lupa Roma FC Srl.

Per cui, alla data della sottoscrizione del ricorso (20.12.2018) la sig.ra Rosa Scavo risultava ancora inibita e, pertanto, alla stessa era fatto espresso divieto di rappresentare la società ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera h nonché comma 2, lettera a) del CGS che espressamente prevede che *"La sanzione della inibizione temporanea comporta in ogni caso: a) il divieto di rappresentare la società di appartenenza in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale;"*

Conseguentemente, il ricorso della società Lupa Roma FC Srl è *"tamquam non esset"* perché sottoscritto da un soggetto che secondo le norme del diritto sportivo non era legittimato a

rappresentare la società, in quanto si trovava in situazione di inibizione dalle cariche sociali e, pertanto, va dichiarato inammissibile.

Il Tribunale, inoltre, in relazione al descritto comportamento tenuto dal legale rappresentante, sig.ra Rosa Scavo, in aperta violazione del divieto di cui all'art. 19, comma 1, lettera h) nonché comma 2, lettera a) del CGS, ai sensi dell'art. 1 bis e dell'art. 30, comma 36 CGS, dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza della stessa.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla società Lupa Roma FC Srl.

Condanna la società reclamante al pagamento delle spese di lite a favore del calciatore Proietti Gaffi Francesco, liquidandole in € 200,00 (Euro duecento/00) oltre oneri se dovuti.

Ai sensi dell'art. 30, comma 36 CGS, dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Dispone incamerarsi la tassa.

5) RECLAMO N°. 114 DELLA SOCIETÀ LUPA ROMA FC SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE LOGLIO EDUARDO, PUBBLICATA NEL C.U. 179/CAE-LND del 19.12.2018.

Con reclamo inviato in data 22 dicembre 2018, la Lupa Roma FC Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra Rosa Scavo, ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici del 19 dicembre 2018, con la quale era stata condannata al pagamento in favore del calciatore Loglio Eduardo, della somma di € 2.700,00, a saldo della somma allo stesso ancora dovuta, in forza dell'accordo economico inter partes per la stagione sportiva 2017/2018.

A sostegno la società reclamante, dopo aver precisato che il proprio legale rappresentante era soggetto non inibito e che il reclamo era motivato dalla salvaguardia del principio di lealtà e per fini di giustizia, affermava che, diversamente da quanto riportato nella decisione impugnata laddove si poteva leggere *che "Con reclamo datato 20/09/2018 inoltrato a mezzo Racc. A.R alla società controinteressata"*, essa reclamante non aveva ricevuto alcuna comunicazione del reclamo e, quindi, non era stata messa a conoscenza dello stesso e neppure nelle condizioni di potersi difendere nei tempi e nei modi previsti dalla legge.

Chiedeva, pertanto, per tali motivazioni la riformulazione/annullamento della sentenza della CAE.

Il calciatore Loglio Eduardo, ritualmente notiziato del reclamo, faceva pervenire tempestive controdeduzioni, nelle quali preliminarmente eccepiva l'inammissibilità e/o irricevibilità del gravame per carenza dei poteri in capo alla Sig.ra Scavo, atteso il C.U. n. 109/AA del 16/11.2018 che aveva ratificato l'accordo ex art. 32 sexies CGS e nel merito deduceva l'infondatezza dello stesso, attesa la regolare ricezione del ricorso introduttivo da parte della odierna società reclamante e la mancata volontaria costituzione in giudizio della stessa.

Concludeva, pertanto, il calciatore insistendo per il rigetto del gravame e la conferma della decisione impugnata, con vittoria delle spese del procedimento, ai sensi dell'art.33 comma 14 CGS valutato il comportamento processuale tenuto da controparte.

Alla riunione del 15 aprile 2019 la vertenza, dopo la discussione, veniva trattenuta in decisione.

Il reclamo proposto dalla Lupa Roma FC Srl è inammissibile.

Invero risulta dalla documentazione in atti, oltre che per essere stato espressamente specificato in seno allo stesso, che il ricorso è stato sottoscritto dalla signora Rosa Scavo, nella qualità di legale rappresentante della società ricorrente.

Nei confronti della stessa, però, come anche rilevato dalla difesa del calciatore, in data 16 novembre 2018, con il Comunicato Ufficiale n. 109/AA era stata disposta l'applicazione della sanzione di 6 mesi di inibizione, in accoglimento della richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla stessa Sig.ra Rosa Scavo in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società Lupa Roma FC Srl.

Per cui, alla data della sottoscrizione del ricorso (20.12.2018) la sig.ra Rosa Scavo risultava ancora inibita e, pertanto, alla stessa era fatto espresso divieto di rappresentare la società ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera h nonché comma 2, lettera a) del CGS che espressamente prevede che *“La sanzione della inibizione temporanea comporta in ogni caso: a) il divieto di rappresentare la società di appartenenza in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale;”*

Conseguentemente, il ricorso della società Lupa Roma FC Srl è *“tamquam non esset”* perché sottoscritto da un soggetto che secondo le norme del diritto sportivo non era legittimato a rappresentare la società, in quanto si trovava in situazione di inibizione dalle cariche sociali e, pertanto, va dichiarato inammissibile.

Il Tribunale, inoltre, in relazione al descritto comportamento tenuto dal legale rappresentante, sig.ra Rosa Scavo, in aperta violazione del divieto di cui all'art. 19, comma 1, lettera h) nonché comma 2, lettera a) del CGS, ai sensi dell'art. 1 bis e dell'art. 30, comma 36 CGS, dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza della stessa.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla società Lupa Roma FC Srl.

Condanna la società reclamante al pagamento delle spese di lite a favore del calciatore Loglio Eduardo, liquidandole in € 200,00 (Euro duecento/00) oltre oneri se dovuti.

Ai sensi dell'art. 30, comma 36 CGS, dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Dispone incamerarsi la tassa.

6) RECLAMO N°. 122 DELLA SOCIETÀ SSD ACR MESSINA SSDARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE CASSARO RICCARDO, PUBBLICATA NEL C.U. 179/CAE-LND del 19.12.2018.

Ordinanza.

7) RECLAMO N°. 123 DELLA SOCIETÀ SSD ACR MESSINA SSDARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE RAGOSTA ARCANGELO, PUBBLICATA NEL C.U. 179/CAE-LND del 19.12.2018.

In data 11.09.2018, il calciatore Ragosta Arcangelo, nato a Ottaviano, il 13.02.1986, presentava reclamo alla Commissione Accordi Economici della L.N.D., chiedendo la condanna della società ACR Messina SSD ARL al pagamento dell'importo di euro 5.800,00, a titolo di somma residua del compenso totale dovutogli dalla medesima ACR Messina SSD ARL in virtù dell'accordo economico sottoscritto inter partes in relazione alla stagione sportiva 2017/2018.

La Commissione Accordi Economici, con decisione del 19.12.2018, pubblicata nel C.U. n. 179/CAE del 19.12.2018, accoglieva il reclamo del calciatore e condannava la società ACR Messina SSD ARL, *"al pagamento in favore del sig. Arcangelo Ragosta della somma di euro 8.900,00 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente"*, quale importo residuo della maggior somma dovuta in virtù del suddetto accordo economico intercorso tra le parti.

In data 27.12.2018, la società ACR Messina SSD ARL presentava reclamo al Tribunale Federale Nazionale – Sez. Vertenze Economiche, notificato, nella medesima data a controparte, chiedendo la riforma della suddetta decisione della CAE.

La società reclamante, a sostegno dell'impugnazione promossa, rilevava che l'importo di cui alla suddetta decisione (€ 8.900,00), non sarebbe stato dovuto, in quanto, nel corso della stagione 2017/2018, la ACR Messina SSD ARL avrebbe inflitto al calciatore tre ammende, una dell'importo di € 2.900,00 per essersi rifiutato di effettuare senza alcuna giustificazione gli allenamenti nei giorni 20.04.2017 e 21.04.2017, un'altra dell'importo di € 1.000,00 per non aver restituito il materiale sportivo concessogli dalla società in dotazione per la durata della stagione sportiva ed un'ulteriore ammenda di euro 1.400,00 per una squalifica ricevuta dal Giudice Sportivo in seguito a condotta violenta e antisportiva.

Sosteneva, dunque, la ACR Messina SSD ARL che la somma complessiva pari ad € 5.300,00, dovuta dal calciatore in virtù delle suddette sanzioni, doveva essere oggetto di compensazione con l'importo dovuto dalla società medesima in virtù della decisione impugnata e che, di conseguenza, il calciatore Ragosta Arcangelo non avrebbe avuto diritto ad alcun pagamento, stante l'assenza dell'obbligo di corrispondere una somma al lordo delle ritenute fiscali che la società era obbligata a versare all'Erario.

Ritualmente notiziato del reclamo, il calciatore Ragosta Arcangelo ha inviato tempestive controdeduzioni, eccependo in via preliminare l'inammissibilità della documentazione depositata per la prima volta in sede di gravame, l'inammissibilità dell'appello per genericità ex art.33 co.6 CGS, nel merito l'inammissibilità e/o illegittimità delle multe arbitrarie operate dalla società ed infine l'assenza del versamento delle ritenute ed addizionali.

La vertenza è stata discussa e decisa all'udienza del 15.04.2019, nel corso della quale la società reclamante ha offerto al calciatore, in via transattiva, l'importo pari ad € 4.100,00, su euro 8.900,00, a saldo e stralcio, rappresentando di non poter accedere al pagamento di eventuali oneri di legge, con rinuncia alle richieste sulle contestazioni disciplinari.

Il difensore del calciatore non ha accettato la suddetta proposta, chiedendo che la vertenza fosse trattenuta in decisione.

Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.

Quanto dedotto dalla società reclamante in merito alla richiesta di compensazione dell'importo di cui alla decisione impugnata con l'importo complessivo delle sanzioni economiche applicate nei confronti del calciatore, non può trovare accoglimento.

Le doglianze sul presunto illegittimo comportamento del calciatore, infatti, attengono ad un profilo eventualmente disciplinare, e, pertanto, non incidono sull'obbligazione assunta di corrispondere il residuo di cui all'accordo economico.

In ogni caso, restando ferma l'irrilevanza delle suddette sanzioni economiche ai fini della presente decisione, si osserva, comunque, come tali provvedimenti siano stati adottati senza il dovuto rispetto delle normative federali previste per la corretta irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 92, comma 4, NOIF.

In virtù di tutto quanto sopra esposto, pertanto, la richiesta di compensazione formulata dalla ACR Messina SSD ARL non può trovare accoglimento.

In merito, invece, al versamento delle ritenute ed addizionali, non è stato dimostrato il pagamento delle stesse da parte della ACR Messina SSD ARL, con conseguente liquidazione al calciatore della somma di euro 8.900,00, comprensiva delle ritenute fiscali, in quanto coobbligato in solido ex lege al versamento delle stesse.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla società SSD ACR Messina SSDARL e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Condanna la società SSD ACR Messina SSDARL al pagamento delle spese di lite in favore del calciatore Ragosta Arcangelo, liquidandole in € 300,00 (Euro trecento/00) oltre oneri se dovuti. Dispone addebitarsi la tassa.

II° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Giuseppe Lepore **Vice Presidente**; Avv. Cristina Fanetti, Avv. Flavia Tobia, Avv. Enrico Vitali **Componenti**; Dott. Salvatore Floriddia **Segretario** con l'assistenza di Antonella Sansoni.

8) RECLAMO N°. 119 DELLA SOCIETÀ SSC D. GRANATA 1924 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE VIOLA VINCENZO, PUBBLICATA NEL C.U. 183/CAE-LND del 20.12.2018.

Con reclamo 9.11.2018, il calciatore Vincenzo Viola adiva la Commissione Accordi Economici al fine di ottenere la condanna della SSC D Frattese Srl dinanzi al pagamento in suo favore dell'importo di € 3.000,00 quale saldo del corrispettivo dovuto in relazione all'accordo economico intercorso tra le parti per la stagione sportiva 2017/2018.

La società SSC D Frattese Srl non si costituiva né faceva pervenire alcuna controdeduzione innanzi alla CAE.

Con provvedimento del 20 dicembre 2018, prot. 67/CAE/2018-19, la Commissione Accordi Economici accoglieva quindi il reclamo e per l'effetto condannava la società SSC D Granata 1924 Srl (nuova denominazione che aveva assunto nelle more la SSC D Frattese Srl) al pagamento in favore del calciatore dell'importo di € 3.000,00.

Con reclamo del 26 dicembre 2018, la SSC D Granata 1924 Srl impugnava dinanzi a questo Tribunale Federale la richiamata decisione della Commissione Accordi Economici.

La reclamante – a sostegno del gravame promosso – eccepiva di non aver fatto pervenire alcuna memoria difensiva nei termini di cui all'art. 25 bis del Regolamento LND e di non aver presenziato

all'udienza innanzi alla CAE in ragione del cambio societario che ha portato alla nascita della SSC D Granata 1924 Srl e dei conseguenti ritardi nel passaggio delle consegne tra le due compagini. Eccepiva, inoltre, che l'allora Amministratore Unico della società Sig. Francesco Mennitto, non avrebbe mai sottoscritto alcun accordo economico né alcun contratto con il calciatore Viola, disconoscendo, altresì, la firma riportata in calce all'accordo economico depositato dal calciatore.

Concludeva, dunque, per l'annullamento della decisione della Commissione Accordi Economici.

Il calciatore Viola, ritualmente notiziato del reclamo, inviava tempestive controdeduzioni nelle quali eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità del deposito della documentazione allegata al reclamo per tardività ai sensi dell'art. 25 bis, comma 5, Regolamento LND nonché l'inammissibilità del reclamo per difetto del potere di firma da parte del Sig. Claudio Liotti.

Nel merito, eccepiva la regolarità della sottoscrizione dell'accordo economico da parte del Sig. Gaetano Battiloro, all'epoca Presidente della società SSC D Frattese Srl.

A sostegno di tale eccezione depositava visura camerale della società.

Concludeva pertanto il calciatore, per il rigetto del reclamo e la conferma della decisione della CAE.

La vertenza veniva quindi discussa e decisa alla riunione del 15 aprile 2019.

Il reclamo è inammissibile.

Preliminarmente va esaminata l'eccezione del calciatore relativa all'inammissibilità del reclamo per difetto del potere di firma in capo al Sig. Claudio Liotti.

Dall'esame degli atti depositati innanzi al Dipartimento interregionale LND, risulta che, per la stagione sportiva 2018/2019, e quindi al momento della sottoscrizione del reclamo, delegato alla firma per la società SSC D Granata 1924 Srl era il Sig. Battiloro Gaetano, mentre il Sig. Claudio Liotti risultava essere socio unico della società ma senza alcun potere di rappresentanza della stessa.

L'eccezione assorbe tutte le altre e, conseguentemente, il reclamo deve dichiararsi inammissibile poiché sottoscritto da un soggetto carente dei relativi poteri.

Tutto ciò premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla società SSC D. Granata 1924 Srl.

Dispone addebitarsi la tassa.

9) RECLAMO N°. 112 DELLA SOCIETÀ ASD FRASSINETTI ELMAS CONTRO LA SOCIETÀ SSD ESSECI SIGMA CAGLIARI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 360 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE RUGGERI STEFANO), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 22.11.2018.

Con ricorso n. 360 pervenuto il 29.06.2018 la società SSD Esseci Sigma Cagliari adiva la Commissione Premi di Preparazione chiedendo la condanna della ASD Frassinetti Elmas al pagamento del premio di preparazione previsto dall'art. 96 delle NOIF riferito alla stagione 2014/2015 per avere quest'ultima tesserato con vincolo "giovane dilettante" il calciatore Stefano Ruggeri nella stagione sportiva 2016/2017.

Con delibera n. 4/E del 22 novembre 2018 la Commissione Premi accoglieva il ricorso e condannava la società ASD Frassinetti Elmas al pagamento della somma di € 1.147,50, di cui € 918,00 a titolo di premio di preparazione in favore della società SSD Esseci Sigma Cagliari, quale

penultima titolare del vincolo annuale, ed € 229,50 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.

Avverso tale delibera, la ASD Frassinetti Elmas proponeva appello con reclamo inviato nei termini. La reclamante assumeva di aver tesserato il calciatore Ruggeri in data 16/09/2016 e, successivamente, di averlo svincolato in data 16/12/2016, non maturando l'annualità necessaria per la corresponsione del premio di preparazione.

Concludeva pertanto chiedendo l'annullamento della decisione impugnata.

La SSD Esseci Sigma Cagliari, ritualmente notiziata del reclamo, non inviava controdeduzioni e la vertenza veniva decisa nella riunione del 15 aprile 2019.

Il reclamo è inammissibile.

Ai sensi dell'art. 33 n. 8 del CGS i reclami, anche se soltanto preannunciati, sono gravati dalla prescritta tassa, il cui versamento deve essere effettuato prima dell'inizio dell'udienza di trattazione, anche mediante addebito sul conto nel caso in cui la reclamante sia una società.

Nel caso di specie la ASD Frassinetti Elmas ha ommesso di effettuare il versamento della tassa, violando così il disposto dell'art. 33 comma 8 CGS.

Concordemente al consolidato orientamento di questa sezione (si veda per tutte decisione n. 29 Reclamo 14 società SSD Pol. Sarnese 1926 a r.l. contro società USD San Nicola in C.U. n. 9/TFN del 19/12/2018 SS 2018/2019) il reclamo va, dunque, dichiarato inammissibile.

Al riguardo, il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, con Decisione n. 20/2015 osserva che, *“benché il CGS non preveda espressamente l'inammissibilità/irricevibilità/improcedibilità del ricorso quale conseguenza dell'omesso versamento della tassa, tale conseguenza può agevolmente desumersi dal tenore letterale dell'art. 33 n. 8 CGS, che dispone: il versamento della tassa deve essere effettuato prima dell'inizio dell'udienza di trattazione. Utilizzando la parola deve, la disposizione chiaramente costituisce un obbligo a carico della parte che intenda proporre un'azione davanti ad un organo della Giustizia Sportiva, obbligo che deve essere assolto entro il termine altrettanto chiaramente indicato dalla medesima disposizione procedimentale, ovvero, prima dell'inizio dell'udienza di trattazione”*.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla società ASD Frassinetti Elmas.
Dispone addebitarsi la tassa.

10) RECLAMO N° 120 DELLA SOCIETÀ SSD ACR MESSINA SSDARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE BRUNO FRANCESCO, PUBBLICATA NEL C.U. 180/CAE-LND del 19.12.2018.

Con reclamo 20.10.2018 il calciatore Francesco Bruno adiva la Commissione Accordi Economici chiedendo la condanna della ACR Messina SSD ARL al pagamento dell'importo di € 3.780,00, poi precisato nelle more dallo stesso reclamante in euro 2.850,00, a titolo di somma residua del compenso totale dovutogli dalla medesima ACR Messina SSD ARL in virtù dell'accordo economico sottoscritto inter partes in relazione alla stagione sportiva 2017/2018.

Con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 180/CAE del 19.12.2018, la Commissione Accordi Economici accoglieva il reclamo del calciatore e condannava la ACR Messina SSD ARL al pagamento in favore dello stesso della somma di € 2.850,00, quale importo residuo della

maggior somma dovuta in virtù del suddetto accordo economico intercorso tra le parti.
Con reclamo 27.12.2018, la ACR Messina SSD ARL ha impugnato la suddetta decisione della Commissione Accordi Economici, chiedendone la riforma.

La società reclamante, a sostegno dell'impugnazione promossa, rileva che l'importo di cui alla suddetta decisione (€ 2.850,00), non sarebbe dovuto in quanto nel corso della stagione 2017/2018 la ACR Messina SSD ARL avrebbe inflitto al calciatore due ammende, una dell'importo di € 1.870,00 per essersi rifiutato di effettuare senza alcuna giustificazione gli allenamenti nei giorni 20.04.2017 e 21.04.2017 e un'altra dell'importo di € 1.000,00 per non aver restituito il materiale sportivo concessogli dalla società in dotazione per la durata della stagione sportiva.

Sostiene, dunque, la ACR Messina SSD ARL che la somma complessiva pari ad € 2.870,00 dovuta dal calciatore in virtù delle suddette sanzioni debba essere oggetto di compensazione con l'importo dovuto dalla società medesima in virtù della decisione impugnata e che, di conseguenza, il calciatore Francesco Bruno non abbia diritto ad alcun pagamento.

Ritualmente notiziato del reclamo, il calciatore Francesco Bruno ha inviato tempestive controdeduzioni, eccependo l'inammissibilità delle difese della ACR Messina SSD ARL nel giudizio innanzi alla CAE, in quanto trasmesse a mezzo pec e non a mezzo raccomandata.

Nel merito, poi, il calciatore eccepisce la strumentalità delle sanzioni economiche applicate nei suoi confronti dalla società reclamante, rilevandone non solo la loro sostanziale infondatezza ed illegittimità per mancato rispetto delle relative norme procedurali di cui all'art. 92, comma 4, NOIF, ma contestandone altresì – trattandosi di materia disciplinare - la loro eventuale rilevanza dinanzi a questo Tribunale.

La vertenza è stata discussa e decisa all'udienza del 15.04.2019, nel corso della quale la società reclamante ha offerto al calciatore, in via transattiva, l'importo pari ad € 2.850,00, con rinuncia alle pretese di cui alle suddette sanzioni disciplinari.

Il calciatore non ha accettato la suddetta proposta, chiedendo che la vertenza fosse trattenuta in decisione e rinunciando comunque alla richiesta di rimborso delle spese legali, stante l'avvenuta proposta transattiva formulata dalla controparte.

Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.

Quanto dedotto dalla società reclamante in merito alla richiesta di compensazione dell'importo di cui alla decisione impugnata con l'importo complessivo delle sanzioni economiche applicate nei confronti del calciatore, non può trovare accoglimento.

Le doglianze sul presunto illegittimo comportamento del calciatore, infatti, attengono ad un profilo eventualmente disciplinare e, pertanto, non incidono sull'obbligazione di corrispondere il residuo di cui all'accordo economico.

In ogni caso, restando ferma l'irrilevanza delle suddette sanzioni economiche ai fini della presente decisione, si osserva comunque come tali provvedimenti siano stati adottati senza il dovuto rispetto delle normative federali previste per la corretta irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 92, comma 4, NOIF.

In virtù di tutto quanto sopra esposto, pertanto, la richiesta di compensazione formulata dalla ACR Messina SSD ARL non può trovare accoglimento.

In merito, invece, alla eccepita inammissibilità da parte del calciatore Francesco Bruno delle difese della ACR Messina SSD ARL nel giudizio di prime cure, in quanto trasmessa a mezzo pec e non a mezzo raccomandata, non si può non rilevare la manifesta infondatezza e strumentalità di detta eccezione, in virtù della quale – stante anche l'espressa rinuncia del calciatore formulata

sul punto nel corso dell'udienza – viene disposta la compensazione delle spese di lite.
Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
rigetta il reclamo presentato dalla società SSD ACR Messina SSD ARL e, per l'effetto, conferma
l'impugnata decisione della CAE – LND.
Dispone addebitarsi la tassa.

11) RECLAMO N°. 108 DELLA SOCIETÀ ASD PIEDIMULERA CONTRO LA SOCIETÀ ASD FORMACO DON BOSCO PIEVESE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 336 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE LICATA MASSIMO), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 22.II.2018.

Con ricorso del 30 giugno 2018, la società ASD Fomarco Don Bosco Pieveve adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo all'atleta Massimo Licata (Ric. N. 336), tesserato per la prima volta quale "giovane dilettante" dalla ASD Piedimulera.

Con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 4/E del 22 novembre 2018, la Commissione Premi, riconoscendo la società ASD Fomarco Don Bosco Pieveve quale penultima società avente diritto al premio di preparazione disciplinato dall'art. 96 NOIF relativo all'atleta Massimo Licata, condannava la ASD Piedimulera al pagamento dell'importo totale di € 1.365,00, di cui € 1.092,00 a titolo di premio di preparazione in favore della società ASD Fomarco Don Bosco Pieveve ed € 273,00 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.

Avverso la suddetta decisione, la ASD Piedimulera ha proposto reclamo con atto del 12 dicembre 2018.

A sostegno del proprio reclamo, la società afferma che il ricorso della società ASD Fomarco Don Bosco Pieveve sarebbe indeterminato, in quanto nello stesso non sarebbe stata indicata con precisione la somma richiesta, né sarebbe stata indicata l'esatta qualifica del titolo in base al quale richiedere il premio (unica o ultima o penultima società avente diritto).

In assenza di controdeduzioni da parte della società ASD Fomarco Don Bosco Pieveve, il reclamo veniva deciso all'udienza del 15 aprile 2019.

Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile.

Invero, si rileva non solo il mancato pagamento da parte della ASD Piedimulera della tassa reclamo, bensì anche la mancata allegazione al reclamo medesimo della necessaria documentazione attestante l'avvenuto, contestuale inoltro del reclamo alla controparte ASD Fomarco Don Bosco Pieveve; adempimento richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 33, comma 5, CGS.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla società ASD Piedimulera.
Dispone addebitarsi la tassa.

12) RECLAMO N°. 109 DELLA SOCIETÀ ASD PIEDIMULERA CONTRO LA SOCIETÀ ASD FORMACO DON BOSCO PIEVESE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 310 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE BIONDA GIACOMO), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 22.II.2018.

Con ricorso del 30 giugno 2018, la società ASD Fomarco Don Bosco Pievese adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo all'atleta Giacomo Bionda (Ric. N. 310), tesserato per la prima volta quale "giovane dilettante" dalla ASD Piedimulera.

Con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 4/E del 22 novembre 2018, la Commissione Premi, riconoscendo la società ASD Fomarco Don Bosco Pievese quale unica società avente diritto al premio di preparazione disciplinato dall'art. 96 NOIF relativo all'atleta Giacomo Bionda, condannava la ASD Piedimulera al pagamento dell'importo totale di € 2.700,00, di cui € 2.160,00 a titolo di premio di preparazione in favore della società ASD Fomarco Don Bosco Pievese ed € 540,00 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.

Avverso la suddetta decisione, la ASD Piedimulera ha proposto reclamo con atto del 12 dicembre 2018.

A sostegno del proprio reclamo, la società afferma che il ricorso della società ASD Fomarco Don Bosco Pievese sarebbe indeterminato, in quanto nello stesso non sarebbe stata indicata con precisione la somma richiesta né sarebbe stata indicata l'esatta qualifica del titolo in base al quale richiedere il premio (unica o ultima o penultima società avente diritto).

Sostiene, altresì, la società reclamante che la Commissione Premi avrebbe dovuto ritenere, in ogni caso, la ASD Fomarco Don Bosco Pievese non quale unica società avente diritto al premio bensì (in virtù dei tesseramenti dell'atleta presso la ASD Juventus Domo dal 14.9.2015 al 16.12.2015 e presso la stessa ASD Piedimulera dal 19.12.2015 al 1.7.2016) quale penultima società.

In assenza di controdeduzioni da parte della società ASD Fomarco Don Bosco Pievese, il reclamo veniva deciso all'udienza del 15 aprile 2019.

Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile.

Invero, si rileva non solo il mancato pagamento da parte della ASD Piedimulera della tassa reclamo, bensì anche la mancata allegazione al reclamo medesimo della necessaria documentazione attestante l'avvenuto, contestuale inoltro del reclamo alla controparte ASD Fomarco Don Bosco Pievese; adempimento richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 33, comma 5, CGS.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla società ASD Piedimulera.

Dispone addebitarsi la tassa.

13) RECLAMO N°. 110 DELLA SOCIETÀ ASD PIEDIMULERA CONTRO LA SOCIETÀ ASD FORMACO DON BOSCO PIEVESE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 324 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE FERRARI MATTEO), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 22.11.2018.

Con ricorso del 30 giugno 2018, la società ASD Fomarco Don Bosco Pievese adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo all'atleta Matteo Ferrari (Ric. N. 324), tesserato per la prima volta quale "giovane dilettante" dalla ASD Piedimulera.

Con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 4/E del 22 novembre 2018, la Commissione Premi, riconoscendo la società ASD Fomarco Don Bosco Pievese quale unica società avente

diritto al premio di preparazione disciplinato dall'art. 96 NOIF relativo all'atleta Matteo Ferrari, condannava la ASD Piedimulera al pagamento dell'importo totale di € 2.700,00, di cui € 2.160,00 a titolo di premio di preparazione in favore della società ASD Fomarco Don Bosco Pievese ed € 540,00 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.

Avverso la suddetta decisione, la ASD Piedimulera ha proposto reclamo con atto del 22 dicembre 2018.

A sostegno del proprio reclamo, la società afferma che il ricorso della società ASD Fomarco Don Bosco Pievese sarebbe indeterminato, in quanto nello stesso non sarebbe stata indicata con precisione la somma richiesta né sarebbe stata indicata l'esatta qualifica del titolo in base al quale richiedere il premio (unica o ultima o penultima società avente diritto).

In assenza di controdeduzioni da parte della società ASD Fomarco Don Bosco Pievese, il reclamo veniva deciso all'udienza del 15 aprile 2019.

Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile.

Invero, si rileva non solo il mancato pagamento da parte della ASD Piedimulera della tassa reclamo, bensì anche la mancata allegazione al reclamo medesimo della necessaria documentazione attestante l'avvenuto, contestuale inoltre del reclamo alla controparte ASD Fomarco Don Bosco Pievese; adempimento richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 33, comma 5, CGS.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla società ASD Piedimulera.

Dispone addebitarsi la tassa.

14) RECLAMO N°. 121 DELLA SOCIETÀ SSD ACR MESSINA SSDARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE STRANGES MARCO, PUBBLICATA NEL C.U. 180/CAE-LND del 19.12.2018.

Ordinanza.

15) RECLAMO N°. 75 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI ACIREALE 1946 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE BARRACO DARIO, PUBBLICATA NEL C.U. 142/CAE-LND del 8.11.2018.

Con atto del 15.11.2018, la ASD Città di Acireale 1946 ha adito questo Tribunale Federale nazionale, Sezione Vertenze Economiche, impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici, emessa l'08.11.2018 e comunicata in pari data, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Barraco Dario, del complessivo importo di euro 16.958, a titolo di residuo saldo dovuto per l'accordo economico sottoscritto tra ASD Acireale (dalla cui scissione, veniva costituita la ASD Città di Acireale 1946) e il calciatore per la stagione sportiva 2017/2018.

La ASD Città Di Acireale 1946, a sostegno dell'impugnazione promossa, assumeva l'avvenuta corresponsione di parte delle somme nonché l'inadempimento del tesserato alle proprie obbligazioni, in quanto lo stesso avrebbe arbitrariamente e ingiustificatamente interrotto qualsiasi prestazione sportiva a far data dal 10.05.2018, a seguito della partita disputata contro la società Città di Gela.

Il calciatore, ritualmente notiziato del reclamo, ha inviato tempestive controdeduzioni contestando quanto *ex adverso* dedotto, eccepito, richiesto e prodotto chiedendo, pertanto, il rigetto del gravame con la conferma della decisione della CAE, e la condanna della ASD Città di Acireale 1946, anche in solido con la ASD Acireale, alle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 33, comma 14, CGS, delle spese legali.

Con separate ordinanze, codesto Tribunale, chiedeva, prima, chiarimenti alle parti in merito alla documentazione prodotta, concedendo, all'uopo, termine sino al 28.02.2019 per il deposito di note illustrative e, successivamente, domandava l'audizione personale del calciatore e dell'ex Presidente della ASD Acireale all'udienza del 15.04.2019.

La vertenza è stata quindi discussa e decisa alla riunione del 15.04.2019.

Il reclamo è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.

A seguito dell'esame della documentazione prodotta risulta, infatti, che:

- la documentazione prodotta dalla ASD Città Di Acireale è inammissibile in quanto non fornita in originale e non idonea ad attestare l'avvenuto pagamento degli importi reclamati e le relative imputazioni;

- il calciatore ha fornito originale della documentazione medica attestante l'insorgenza di un infortunio relativo al periodo in contestazione.

Inoltre, tanto il calciatore, sentito personalmente, quanto l'ex Presidente della ASD Acireale, a mezzo note scritte, confermano la circostanza che gli assegni, non incassati dall'atleta e dallo stesso riconsegnati, fossero stati emessi non sul conto della società ma su quello personale dell'ex Presidente della reclamante e, quindi, consegnati al calciatore esclusivamente a garanzia del debito della società.

Conseguentemente, ad oggi, il calciatore risulta ancora creditore degli importi *de quibus*.

La decisione della C.A.E. risulta, pertanto, correttamente adottata.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla società ASD Città Di Acireale 1946 e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Dispone addebitarsi la tassa.

16) RECLAMO N°. 104 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI ACIREALE 1946 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE COCIMANO SALVATORE, PUBBLICATA NEL C.U. 165/CAE-LND del 3.12.2018.

Con atto del 15.11.2018, la ASD Città di Acireale 1946 ha adito questo Tribunale Federale nazionale, Sezione Vertenze Economiche impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici, emessa l'08.11.2018 e comunicata in pari data, con la quale Cocimano Salvatore, del complessivo importo di euro 14.408,00, a titolo di residuo saldo dovuto per l'accordo economico sottoscritto tra ASD Acireale (dalla cui scissione, veniva costituita la ASD Città di Acireale 1946) e il calciatore per la stagione sportiva 2017/2018.

La ASD Città Di Acireale 1946, a sostegno dell'impugnazione promossa, assumeva l'avvenuta corresponsione di parte delle somme nonché l'inadempimento del tesserato alle proprie obbligazioni, in quanto lo stesso avrebbe arbitrariamente e ingiustificatamente interrotto

qualsiasi prestazione sportiva a far data dal 10.05.2018, a seguito della partita disputata contro la società Città di Gela.

Il calciatore, ritualmente notiziato del reclamo, ha inviato tempestive controdeduzioni contestando quanto *ex adverso* dedotto, eccepito, richiesto e prodotto chiedendo, pertanto, il rigetto del gravame con la conferma della decisione della CAE, e la condanna della ASD Città di Acireale 1946, anche in solido con la ASD Acireale, alle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 33, comma 14, CGS, delle spese legali.

Con separata ordinanza, codesto Tribunale, chiedeva, prima, chiarimenti alle parti in merito alla documentazione prodotta, concedendo, all'uopo, termine sino al 05.04.2019 per il deposito di note illustrative e, successivamente, domandava l'audizione personale del calciatore e dell'ex Presidente della ASD Acireale all'udienza del 15.04.2019.

La vertenza è stata quindi discussa e decisa alla riunione del 15.04.2019.

Il reclamo è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.

A seguito dell'esame della documentazione prodotta risulta, infatti, che:

- la documentazione prodotta dalla ASD Città Di Acireale è inammissibile in quanto non idonea ad attestare l'avvenuto pagamento degli importi reclamati e le relative imputazioni;
- il calciatore ha fornito originale della documentazione medica attestante l'insorgenza di un infortunio relativo al periodo in contestazione.

Inoltre, tanto il calciatore, sentito personalmente, quanto l'ex Presidente della ASD Acireale, a mezzo note scritte, confermano la circostanza che gli assegni, non incassati dall'atleta e dallo stesso riconsegnati, fossero stati emessi non sul conto della società ma su quello personale dell'ex Presidente della reclamante e, quindi, consegnati al calciatore esclusivamente a garanzia del debito della società.

Conseguentemente, ad oggi, il calciatore risulta ancora creditore degli importi *de quibus*.

La decisione della C.A.E. risulta, pertanto, correttamente adottata.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla società ASD Città Di Acireale 1946 e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Dispone addebitarsi la tassa.

III° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Marco Baliva **Vice Presidente**; Avv. Carmine Fabio La Torre, Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Antonino Piro **Componenti**; Dott. Salvatore Floriddia **Segretario** con l'assistenza di Antonella Sansoni.

17) RECLAMO N°. 124 DELLA SOCIETÀ SSD ACR MESSINA SSDARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE ROSAFIO MARCO, PUBBLICATA NEL C.U. 179/CAE-LND del 19.12.2018.

Con reclamo del 14.8.2018 il calciatore Marco Rosafio adiva la Commissione Accordi Economici chiedendo la condanna della ACR Messina SSD ARL al pagamento dell'importo di € 6.250,00, poi precisato nelle more dallo stesso reclamante in euro 6.825,00 (lordi), a titolo di somma residua del compenso totale dovutogli dalla medesima ACR Messina SSD ARL in virtù dell'accordo

economico sottoscritto inter partes in relazione alla stagione sportiva 2017/2018 (stabilito in € 28.000 lordi annui).

Con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 179/CAE del 19.12.2018, la Commissione Accordi Economici accoglieva il reclamo del calciatore e condannava la ACR Messina SSD ARL al pagamento in favore dello stesso della somma di € 6.825,00, quale importo residuo della maggior somma dovuta in virtù del suddetto accordo economico.

Con reclamo del 27.12.2018, la ACR Messina SSD ARL impugnava la suddetta decisione della Commissione Accordi Economici, chiedendone la riforma.

La società reclamante, a sostegno dell'impugnazione promossa, rilevava come l'importo di cui alla suddetta decisione (€ 6.825,00), non sarebbe dovuto in quanto nel corso della stagione 2017/2018 la ACR Messina SSD ARL aveva inflitto al calciatore due ammende, una dell'importo di € 3.125,00 per essersi rifiutato di effettuare senza alcuna giustificazione gli allenamenti nei giorni 20.04.2017 e 21.04.2017 e un'altra dell'importo di € 1.000,00 per non aver restituito il materiale sportivo concessogli dalla società in dotazione per la durata della stagione sportiva.

Sosteneva, dunque, la ACR Messina SSD ARL che la somma complessiva pari ad € 4.125,00, dovuta dal calciatore in virtù delle suddette sanzioni, avrebbe dovuto essere oggetto di compensazione con l'importo dovuto dalla società medesima in virtù della decisione impugnata e che, in ogni caso quanto non corrisposto al calciatore Rosafio sarebbe stato compensato con le multe legittimamente comminate dalla società, di conseguenza il calciatore Marco Rosafio non avrebbe diritto ad alcun pagamento.

La società rilevava infine come in ogni caso l'importo eventualmente dovuto al calciatore non potrebbe mai prescindere dalle ritenute fiscali dovute per legge e che dunque atteso il netto annuo dovuto (25.000,00 euro) ed il netto percepito dal calciatore (21.175,00) la somma residua ammonterebbe ad un massimo di € 3.825,00 (come detto ampiamente compensata dalle sanzioni suddette).

Ritualmente notiziato del reclamo il calciatore Marco Rosafio inviava tempestive controdeduzioni eccependo: i) l'inammissibilità delle allegazioni documentali della ACR Messina SSD ARL nel presente giudizio in quanto mai prodotte innanzi alla CAE; ii) l'inammissibilità dell'appello per genericità, in quanto la società si limitava a riportare pedissequamente le proprie difese addotte innanzi alla CAE (e già da questa disattese) senza alcuna critica o censura della decisione di primo grado.

Nel merito il calciatore eccepiva poi la strumentalità delle sanzioni economiche applicate nei suoi confronti dalla società reclamante, rilevandone non solo la loro sostanziale infondatezza ed illegittimità per mancato rispetto delle relative norme procedurali, ma contestandone altresì – trattandosi di materia disciplinare – la loro eventuale rilevanza dinanzi a questo Tribunale.

Inoltre tali sanzioni apparirebbero poi all'evidenza pretestuose, in quanto applicate anche ad altri calciatori in misura diversa – seppur identiche nella sostanza – e ciò per compensare l'importo del credito di volta in volta vantato dai diversi calciatori.

Quanto infine alla questione dell'importo dovuto (se al lordo ovvero al netto delle ritenute fiscali) il calciatore rilevava come la ACR Messina SSD ARL non abbia comunque in nessun grado dato prova di aver versato le previste trattenute fiscali di legge.

La vertenza è stata discussa e decisa all'udienza del 15.04.2019.

Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.

Quanto dedotto dalla società reclamante in merito alla richiesta di compensazione dell'importo di

cui alla decisione impugnata con l'importo complessivo delle sanzioni economiche applicate nei confronti del calciatore, non può trovare accoglimento.

Le doglianze sul presunto illegittimo comportamento del calciatore, infatti, attengono ad un profilo eventualmente disciplinare e, pertanto, non incidono sull'obbligazione di corrispondere il residuo di cui all'accordo economico.

In ogni caso, restando ferma l'irrelevanza delle suddette sanzioni economiche ai fini della presente decisione, si osserva comunque come tali provvedimenti siano stati adottati senza il dovuto rispetto delle normative federali previste per la corretta irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 92, comma 4, NOIF.

In virtù di tutto quanto sopra esposto, pertanto, la richiesta di compensazione formulata dalla ACR Messina SSD ARL non può trovare accoglimento.

Quanto infine alla questione dei compensi da corrispondersi al lordo ovvero al netto delle eventuali ritenute fiscali, sul punto questo Tribunale ha già precisato come le somme spettanti ai calciatori debbano sempre liquidarsi al lordo delle eventuali ritenute di legge (fiscali o previdenziali cfr. Tribunale Federale Nazionale sezione Vertenze Economiche reclamo n. 218 del 15.7.2016; C.U. N. 6/TFN – Sezione Vertenze Economiche 2016/2017).

In tali sensi è la univoca giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione la quale ha costantemente affermato il principio secondo cui sia l'accertamento che la liquidazione dei crediti pecuniari devono sempre essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali (ex plurimis: Cass. Lav. 18044/2015; Cass. Lav. 21010/2013; Cass. Lav. 3525/2013; Cass. Civ. III, 19790/2011), ciò in quanto, tra l'altro, l'obbligo di versamento della ritenuta fiscale all'Erario, da parte del soggetto che vi è tenuto sorge solo al momento del pagamento delle somme su cui la ritenuta deve essere operata, tanto che nel caso in cui tale versamento venga omesso o ritardato, l'obbligazione fiscale afferente all'importo effettivamente corrisposto finisce per trasferirsi sul soggetto che lo ha percepito.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla società SSD ACR Messina SSDARL e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Condanna la società SSD ACR Messina SSDARL al pagamento delle spese di lite in favore del calciatore Rosafio Marco, liquidandole in € 300,00 (Euro trecento/00) oltre oneri se dovuti.

Dispone addebitarsi la tassa.

18) RECLAMO N°. 88 DELLA SOCIETÀ APD SPORT VALDARNO CONTRO LA SOCIETÀ UCD CUOIOPELLI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 194 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE TELLESCHI NICOLÒ), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 20.09.2018.

Ordinanza.

19) RECLAMO N°. 117 DELLA SOCIETÀ SSDARL CITTÀ DI CAMPOBASSO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE BOLZAN RICCARDO, PUBBLICATA NEL C.U. 183/CAE-LND del 20.12.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

preso atto dell'accordo transattivo intervenuto tra le parti,
dichiara cessata la materia del contendere.
Dispone addebitarsi la tassa.

20) RECLAMO N°. 118 DELLA SOCIETÀ SSDARL CITTÀ DI CAMPOBASSO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE GERARDI PIETRO MARIANO, PUBBLICATA NEL C.U. 179/CAE-LND del 19.12.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
preso atto dell'accordo transattivo intervenuto tra le parti,
dichiara cessata la materia del contendere.
Dispone addebitarsi la tassa.

21) RECLAMO N°. 125 DELLA SOCIETÀ USD DRO ALTO GARDA CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MELCHIORI LORENZO, PUBBLICATA NEL C.U. 183/CAE-LND del 20.12.2018.

Con reclamo 20.8.2018 il calciatore Lorenzo Melchiori adiva la Commissione Accordi Economici chiedendo la condanna della USD Dro Alto Garda Calcio al pagamento dell'importo di € 9.000,00, a titolo di somma residua del compenso totale dovutogli in virtù dell'accordo economico sottoscritto tra le parti in relazione alla stagione sportiva 2017/2018.

Con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 183/1 CAE del 20.12.2018, la Commissione Accordi Economici accoglieva il reclamo del calciatore e condannava la USD Dro Alto Garda Calcio al pagamento in favore dello stesso della somma di € 9.000,00, quale importo residuo della maggior somma dovuta in virtù del suddetto accordo economico.

Con reclamo 27.12.2018, la USD Dro Alto Garda Calcio impugnava la suddetta decisione della Commissione Accordi Economici, chiedendone la riforma.

La società reclamante, a sostegno dell'impugnazione promossa, rilevava come l'importo di cui alla suddetta decisione (€ 9.000,00), non sarebbe dovuto in quanto il calciatore Melchiori avrebbe taciuto una patologia congenita pregressa, poi scoperta dalla reclamante nel corso della stagione, che avrebbe compromesso e impedito le prestazioni sportive del calciatore. Sul punto la reclamante allegava diversa documentazione medica a riprova dell'inadempimento del calciatore.

Ritualmente notiziato del reclamo, il calciatore Melchiori inviava tempestive controdeduzioni, eccependo l'inammissibilità delle allegazioni documentali avversarie in quanto già dichiarate inammissibili, perché proposte fuori termine e dunque tardive, dalla CAE.

Nel merito la difesa del calciatore deduceva in ogni caso come la stessa documentazione medica prodotta *ex adverso* dimostri in realtà che le asserite patologie pregresse sofferte dal Melchiori siano meri infortuni di giochi, subiti dal medesimo calciatore nell'ambito dell'attività sportiva. Al primo infortunio del 26.10.2017, che produceva una lesione al menisco, si aggiungeva poi un secondo infortunio, il 6.12.2017, da trauma (*i.e.* impatto) con conseguenti fratture intraspongiose. A seguito delle cure mediche il calciatore risultava poi di nuovo disponibile per l'attività sportiva a fine stagione.

La vertenza è stata discussa e decisa all'udienza del 15.04.2019.

Il reclamo della USD Dro Alto Garda Calcio è infondato e deve essere rigettato.

La decisione della CAE appare corretta; le allegazioni documentali prodotte dalla USD Dro Alto Garda Calcio, tardive in primo grado, sono dunque inammissibili anche innanzi questo Tribunale. Le tesi della reclamante risultano dunque del tutto indimostrate. Ad ogni modo sul punto, anche sulla base delle controdeduzioni del calciatore Melchiori, deve comunque rilevarsi come l'esistenza di una pregressa patologia taciuta dal calciatore non trova alcuna conferma nemmeno sulla base dei certificati medici allegati.

Invero il calciatore Melchiori risulta aver subito dapprima una lesione al menisco (infortunio alquanto frequente tra i calciatori) e successivamente - continuando a giocare - una frattura al piatto tibiale. Dunque le patologie del Melchiori più che pregresse e taciute risultano piuttosto normali infortuni di gioco; le tesi della reclamante si confermano pertanto del tutto infondate con conseguente convalida della decisione della CAE.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla società USD Dro Alto Garda Calcio e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Dispone incamerarsi la tassa.

22) RECLAMO N° 116 DELLA SOCIETÀ SSDARL CITTÀ DI CAMPOBASSO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE BENVENGA ALEX, PUBBLICATA NEL C.U. 180/CAE-LND del 19.12.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, preso atto dell'accordo transattivo intervenuto tra le parti, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone addebitarsi la tassa.

23) RECLAMO N° 152 DELLA SOCIETÀ UPD COPPRESE CONTRO LA SOCIETÀ UCD SOLESINESE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 482 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE FORLANI FRANCESCO), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 24.01.2019.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, preso atto dell'accordo transattivo intervenuto tra le parti, dichiara cessata la materia del contendere in ordine al pagamento del premio.

Conferma il pagamento della penale.

Dispone addebitarsi la tassa.

Il Presidente del TFN
Sez. Vertenze Economiche
Avv. Stanislao Chimenti

IV° COLLEGIO

Avv. Giuseppe Lepore **Presidente f.f.**; Avv. Lorenzo Coen, Avv. Antonino Piro, Avv. Salvo Priola, Avv. Enrico Vitali **Componenti**; Dott. Salvatore Floriddia **Segretario** con l'assistenza di Antonella Sansoni.

24) RECLAMO N°. 34 DELLA SOCIETÀ FCD CONEGLIANO 1907 CONTRO LA SOCIETÀ FC CROTONE SRL AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 247 - PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE CORDAZ ALEX), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 11.07.2018.

Con atto 27 settembre 2018, la FCD Conegliano 1907 ha adito questo Tribunale Federale impugnando il provvedimento della Commissione Premi del 13 luglio 2018, con la quale è stata dichiarata inammissibile la sua richiesta di pagamento del premio alla carriera ex art. 99 bis, richiesto nei confronti della FC Crotone Srl, con riferimento alle stagioni sportive 1995/96 e 1997/98, in seguito al debutto in serie A del calciatore Alex Cordaz, nato il 1 gennaio 1983, in occasione dello incontro Bologna – Crotone, disputatosi in data 21 agosto 2016.

La reclamante società, dopo avere precisato di avere già ottenuto il riconoscimento e il pagamento del premio alla carriera per il medesimo calciatore per la stagione sportiva 1996/97, lamenta che la Commissione Premi avrebbe del tutto omissivo di prendere in considerazione la stagione sportiva 1995/96, e avrebbe esaminato la sola stagione 1997/98 dichiarando inammissibile la relativa richiesta perché già valutata dalla Commissione Premi con precedente decisione definitiva del 27.10.2017.

Anche in tale caso, la Commissione Premi avrebbe oggi errato in quanto con detta precedente decisione, che riconosceva il diritto al premio alla carriera per la stagione sportiva 1996/97, aveva rigettato la richiesta per la stagione sportiva 1997/98 in quanto v'era prova del tesseramento del calciatore in favore della richiedente solo fino al 17.1.1997, mentre con il successivo ricorso del 3 luglio 2018 tale prova – ad avviso della reclamante – deve intendersi raggiunta con le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà depositate in atti e riferite al tesseramento del calciatore Cordaz in favore della FCD Conegliano 1907 Srl, per tutte e tre le stagioni sportive 95/96 - 96/97 e 97/98.

La società FC Crotone, ritualmente notiziata del reclamo, ha inviato tempestive controdeduzioni eccependo : 1) il difetto di legittimazione attiva della reclamante FCD Conegliano 1907 Srl in quanto società diversa dalle Conegliano Calcio titolare del tesseramento del calciatore Cordaz, riservando - in separata sede - al riguardo richiesta di restituzione del premio già versato per la stagione sportiva 1996/97; 2) il giudicato in ordine alla stagione sportiva 1997/98 in quanto già oggetto di analoga richiesta rigettata dalla Commissione Premi con provvedimento definitivo del 2.11.2016; 3) la inammissibilità del reclamo in quanto inviato solo in data 27 settembre 2018 oltre il termine perentorio di giorni 30 previsto dalla normativa federale; 4) la prescrizione del diritto al premio che andava azionato entro il 30 giugno 2018; 5) in ogni caso, la mancanza di prova del tesseramento del calciatore Cordaz in favore della Conegliano Calcio.

Nel corso del giudizio il Tribunale ha acquisito la documentazione relativa agli storici delle società FCD Conegliano 1907 Srl e Conegliano Calcio, nonché quella relativa alle modalità e tempistiche della spedizione postale alle parti della decisione della Commissione Premi in questa sede reclamata.

È stata altresì acquisita agli atti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà richiesta dal Tribunale al calciatore Cordaz, in alternativa alla sua comparizione personale, per rendere informazioni utili circa il suo tesseramento nelle stagioni sportive in questione.

Alla riunione del 15 aprile 2019 il reclamo è stato quindi discusso dalle parti e deciso.

Il reclamo, ritualmente e tempestivamente inoltrato, deve essere parzialmente accolto.

In via preliminare, il ricorso deve essere dichiarato tempestivo e quindi ammissibile. Emerge infatti allo stato degli atti, che la missiva contenente la decisione della Commissione Premi in questa sede impugnata non è neanche pervenuta nella sfera di conoscibilità del destinatario FCD Conegliano 1907 Srl per irreperibilità di quest'ultimo, attestata dall'agente postale in data 27 luglio 2018.

Ne deriva che l'unico dies a quo che può rilevare, è il giorno 28 agosto 2018 data della comunicazione pec con la quale la FCD Conegliano 1907 Srl ha comunicato alla Commissione Premi di avere appreso della decisione sul sito web della FIGC, chiedendone copia.

Il ricorso inviato il successivo 27 settembre 2018 deve quindi ritenersi tempestivo.

La sollevata eccezione di difetto di legittimazione attiva della FCD Conegliano 1907 Srl è infondata in quanto è stato accertato che la Conegliano Calcio, titolare del tesseramento in esame, in data 31.12.2011 è confluita per fusione nella FCD Conegliano 1907 Srl con il medesimo numero di matricola.

Deve essere disattesa anche l'eccezione di prescrizione del diritto formulata dalla FC Crotone Srl perché, seppur è vero che la prescrizione maturava al 30 giugno 2018 (cioè al termine della stagione sportiva successiva all'insorgere del diritto – esordio 21 agosto 2016 - s.s. 2016/2017) la richiesta di pagamento del premio alla carriera da parte della FCD Conegliano 1907 Srl, è stata inviata alla Commissione Premi con raccomandata, con avviso di ricevimento, inviata tempestivamente in data 28 giugno 2018.

Per la stagione sportiva 1997/98, la contestata declaratoria di inammissibilità della Commissione Premi è condivisa da questo Tribunale in quanto la relativa richiesta della FCD Conegliano 1907 Srl, era stata già esaminata e disattesa dalla Commissione Premi con provvedimento del 2 novembre 2016, non appellato e quindi definitivo che, con valore di giudicato, ne preclude il riesame.

Rimane quindi da considerare il diritto al premio alla carriera riferito alla stagione sportiva 1995/96 in ordine alla quale, questo Tribunale, reputa raggiunta la prova ai fini dell'art. 99 bis NOIF, pur in mancanza dei cartellini del tesseramento.

Avuto riferimento alla nota circolare n. 7 del 2007, la dichiarazione del Comitato Regionale Veneto in atti, attestante il tesseramento del calciatore Alex Cordaz in favore della reclamante società (medesima matricola) dalla stagione sportiva 1995/96 alla stagione sportiva 1998/99, rappresenta già conferente prova del tesseramento ai fini dell'art. 99 bis delle NOIF.

A ciò si aggiungano le conformi dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà prodotte dalla reclamante, con le quali soggetti tesserati (accompagnatore, allenatore, medico sociale) confermano il tesseramento del calciatore Alex Cordaz in favore della società reclamante nella stagione sportiva 1995/96 in esame.

Tali dichiarazioni, infatti, rese nella suddetta forma e quindi nella consapevolezza della responsabilità penale assunta nel caso di affermazioni non veritiere, offrono rilevante e compiuta prova del tesseramento.

Si deve infine rilevare il contegno non collaborativo, se non reticente, del calciatore Alex Cordaz il quale, non solo non ha mai dato riscontro alla richiesta inviategli dalla FCD Conegliano 1907 Srl, con raccomandata con avviso di ricevimento del 27 dicembre 2017, con la quale si chiedeva conferma del tesseramento ma, convocato per il medesimo motivo da questo Collegio, ha fatto pervenire dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, datata 4 aprile 2019, nella quale in modo

inverosimile dichiara di non ricordare nulla di preciso in ordine al tesseramento in favore della Conegliano Calcio.

Ravvisa al riguardo questo Tribunale, la violazione da parte del calciatore Alex Cordaz dell'art. 1 del CGS e dispone quindi la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

in parziale accoglimento del ricorso presentato dalla società FCD Conegliano 1907, dichiara la società FC Crotone Srl tenuta al pagamento in favore della società ricorrente dell'importo di € 18.000,00 (Euro diciottomila/00), a titolo di premio ex art. 99 bis NOIF relativamente al tesseramento del calciatore Cordaz Alex nella s.s. 95/96.

Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale al fine di valutare il comportamento del calciatore Cordaz Alex in relazione alla dichiarazione resa in data 4.4.2019 e spedita in data 5.4.2019 a questo Tribunale.

Nulla per la tassa.

25) RICORSO N° 92 DELLA SOCIETÀ ASD COMO 1907 SRL CONTRO LA SOCIETÀ CALCIO CATANIA SPA AVVERSO IL MANCATO PAGAMENTO DELLA QUOTA INCASSO IN RELAZIONE ALLA GARA DI COPPA ITALIA – CATANIA CALCIO SPA VS ASD COMO 1907 SRL DEL 29.07.2018.

Con reclamo proposto in data 3.12.2018 la società Como 1907 a r.l. ha adito l'esponente Tribunale Federale per ottenere il riconoscimento ed il pagamento della quota di partecipazione sull'incasso, pari al 50% dell'incasso lordo della biglietteria dedotti gli oneri fiscali e le spese di affitto del campo e di organizzazione forfettaria nella misura del 10% dell'incasso netto, della gara di primo turno eliminatorio di "Coppa Italia" disputata presso lo Stadio del Catania Calcio il 29.07.2018 tra il Catania ed il Como.

Richiamando il Comunicato Ufficiale Lega Serie A n. 1 del 9.7.2018 (punto 11) che regola la distribuzione degli incassi delle competizioni di Coppa Italia, la reclamante precisa che nonostante i reiterati solleciti e le diffide in tal senso inoltrate la società Catania Calcio non ha provveduto a corrispondere quanto dovuto ed ammontante all'importo di € 10.874,47, determinato calcolando il 50% dell'importo di € 21.748,93 che risulta detraendo dall'incasso della gara di cui al Modello C1 di € 24.165,46 le spese forfettarie pari ad € 2.416,55.

Conclude pertanto chiedendo che, accertato che la quota incasso imponibile della gara in questione ammonta ad € 24.165,48, la società Catania Calcio Spa sia condannata al pagamento della somma di € 10.874,47, ovvero quella somma maggiore e/o minore accertata in corso di causa, oltre interessi di mora ex art. 5 D. Lgs n. 231 del 2002 dal 29.7.2018 al saldo, nonché spese del giudizio.

La società Catania Calcio Spa non ha depositato controdeduzioni, limitandosi a fare pervenire in data 8.2.2019 una nota con la quale ha dichiarato di avere provveduto al pagamento di parte dell'importo rivendicato, tant'è che in occasione dell'udienza tenutasi il 12 febbraio 2019 il difensore della reclamante Como 1907 Srl ha chiesto rinvio per lo svolgimento di trattative di bonario componimento.

All'udienza del 15 aprile 2019 è comparso il solo difensore della reclamante il quale, confermato l'intervenuto pagamento della sola somma di € 3.625,00, ha insistito per la condanna della

Catania Calcio Spa al pagamento del residuo, oltre spese di lite e condanna per lite temeraria. La vertenza è stata quindi trattenuta in decisione.

Il reclamo è fondato e v'è pertanto accolto nei limiti di quanto qui di seguito precisato.

Risulta dalla documentazione prodotta che la gara di Coppa Italia tra le squadre del Catania e del Como avuto regolare svolgimento il 29 luglio 2018 presso lo Stadio del Catania Calcio e che all'esito dell'incontro la società ospitante non ha corrisposto la quota incasso alla società ospitata.

Dalla documentazione acquisita e segnatamente dal Modello C1 Siae redatto dalla Catania Calcio Spa, e non contestato, emerge che l'incasso lordo della gara in questione ammonta ad euro 24.165,48, mentre oneri fiscali e spese organizzative ammontano in quota forfettaria ad € 2.416,55.

Ne consegue, quindi, che l'incasso netto effettivo ammonta ad € 21.748,93 e che la quota a favore della società ospitata è pari alla metà, vale a dire ad euro 10.874,47.

Considerato altresì che la reclamante ha dato atto di avere ricevuto un acconto di € 3.625,00, l'importo residuo spettante alla società reclamante ammonta quindi ad € 7.249,47,

V'è quindi accolta la domanda di condanna azionata dalla Como 1907 Srl nella ridotta misura così determinata, oltre gli interessi legali dalla data della pronuncia, non potendosi accogliere la richiesta di liquidazione degli interessi di mora ex art. 5 D. Lgs 231/2002 atteso che la fonte del diritto azionato non è di natura negoziale (vale a dire su transazione commerciale), bensì di natura regolamentare.

Riconosciuta, infine, la refusione delle spese di lite come liquidate in dispositivo a fronte dei reiterati solleciti inoltrati alla debitrice, non può invece accogliersi la domanda di condanna per lite temeraria atteso che la Catania Calcio Spa è rimasta contumace e la richiesta di rinvio per trattative è stata avanzata dal difensore della reclamante.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il ricorso presentato dalla società ASD Como 1907 Srl e, per l'effetto, dichiara la società Calcio Catania Spa tenuta a corrispondere alla società ricorrente la somma residua di € 7.249,47 (Euro settemiladuecentoquarantanove/47) a saldo della quota percentuale di partecipazione all'incasso della gara di Coppa Italia - Catania Calcio Spa vs ASD Como 1907 Srl del 29.07.2018, oltre gli interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo.

Liquida le spese di lite in favore della società ricorrente in € 300,00 (Euro trecento/00) oltre accessori, ponendole a carico della società Catania Calcio Spa.

Nulla per la tassa.

26] RECLAMO N°. III DELLA SOCIETÀ ASD IL DELFINO FLACCO PORTO CONTRO LA SOCIETÀ ASD ALCYONE CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 327 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE FREDDI ALESSANDRO), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 22.11.2018.

Con reclamo in data 18.12.2018, la società ASD Il Delfino Flacco Porto ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale la delibera della Commissione Premi, pubblicata sul C.U. n. 4/E del 22.11.2018, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento, in favore della società ASD Alcyone Calcio, degli importi dovuti a titolo di premio di preparazione relativi al

calciatore Alessandro Freddi, pari ad € 1.147,50, di cui € 918,00 a titolo di premio, ed € 229,50 a titolo di penale.

La ASD Il Delfino Flacco Porto, a fondamento del proprio gravame, sosteneva che il premio di preparazione in questione non fosse dovuto, considerando la controparte non la penultima società titolare del vincolo annuale (come sancito dalla Commissione Premi), bensì la terz'ultima. A detta dell'appellante – ai fini dell'individuazione delle società aventi diritto al riconoscimento del premio di preparazione – si doveva far riferimento alla Caldora Calcio Pescara (che aveva tesserato il calciatore nella s.s. 2015/16) ed alla stessa appellante, la quale aveva tesserato il calciatore prima con vincolo annuale nella stagione sportiva 2016/17, e successivamente con vincolo pluriennale nella stagione sportiva 2017/18.

Fermo quanto sopra, in ogni caso la ASD Il Delfino Flacco Porto evidenziava la propria buona fede, rilevando di non aver mai ricevuto alcuna richiesta di premio di preparazione dalla ASD Alcyone Calcio, neppure in via bonaria.

La società ASD Alcyone Calcio non presentava le controdeduzioni e la vertenza veniva decisa in occasione della riunione del 15 aprile 2019.

Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.

Infatti, per costante giurisprudenza di questo Tribunale Federale, ove la società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell'individuazione delle società aventi diritto al premio di preparazione.

Tale orientamento, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è correttamente ispirato all'esigenza della più ampia realizzazione dello spirito di solidarietà che informa l'istituto del premio di preparazione senza alcun pregiudizio per le società le quali devono comunque pagare il premio per intero (salva l'individuazione delle società aventi diritto nel triennio precedente) e che, "usufruendo" del precedente tesseramento annuale del giovane calciatore (e della formazione direttamente impartitagli), quasi naturalmente e senza soluzione di continuità si assicurano il vincolo pluriennale.

Nel caso di specie, il calciatore Riccardo Freddi è stato tesserato per la ASD Il Delfino Flacco Porto prima con vincolo annuale nella stagione 2016/17 e poi con vincolo pluriennale nella successiva stagione 2017/2018, mentre la società ASD Alcyone Calcio lo ha tesserato con vincolo annuale sino alla stagione 2014/15.

Tra i tesseramenti intercorsi in favore delle odierne parti in causa, il calciatore era stato tesserato - sempre con vincolo annuale - dalla Caldora Calcio Pescara nella stagione sportiva 2015/16.

In tal senso, ha correttamente operato la Commissione Premi, la quale ha qualificato la società resistente quale *penultima* società ad aver diritto al premio di preparazione relativo al calciatore di cui trattasi, non prendendo in considerazione, ai fini del conteggio del premio, la stagione sportiva 2016/17 nella quale il Freddi era tesserato con vincolo annuale con la stessa ASD Il Delfino Flacco Porto.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla società ASD Il Delfino Flacco Porto e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Dispone addebitarsi la tassa.

27) RICORSO N°. 76 DELLA SOCIETÀ OLBIA CALCIO 1905 SRL CONTRO LA SOCIETÀ ARZACHENA COSTA SMERALDA CALCIO SRL - AVVERSO IL MANCATO RISPETTO DELL'ACCORDO CONTRATTUALE IN ORDINE ALLA FORNITURA DI SERVIZI PER LO STADIO COMUNALE "BRUNO NESPOLI" DI OLBIA, STIPULATO TRA LE PARTI IN DATA 15.06.2017.

Con reclamo del 16.11.2018 – ritualmente e tempestivamente inviato alla controparte – la società Olbia Calcio 1905 Srl ha adito il presente Tribunale per ottenere la condanna della società Arzachena Costa Smeralda Calcio Srl al pagamento dell'importo di € 22.080,00 oltre interessi moratori nella misura di legge.

A sostegno delle proprie richieste, la reclamante ha dedotto l'esistenza di un contratto stipulato *inter partes* avente ad oggetto la fornitura di servizi di gestione dello Stadio Comunale "Bruno Nespoli" (tra cui, a titolo esemplificativo, la manutenzione e la pulizia del terreno di gioco e degli spogliatoi) da prestarsi a cura della Olbia Calcio 1905 Srl in favore della Arzachena Costa Smeralda Calcio Srl.

In particolare, la reclamante ha affermato:

- di disputare le proprie gare casalinghe di campionato presso lo Stadio Comunale "Bruno Nespoli", in virtù di autorizzazione rilasciata dal Comune di Olbia;
- che, in vista dell'inizio della stagione sportiva 2017/2018, la Arzachena Costa Smeralda Calcio Srl necessitasse di un idoneo impianto sportivo presso cui disputare le proprie gare casalinghe;
- che la Arzachena Costa Smeralda Calcio Srl fosse stata, anch'essa, all'uopo autorizzata dal Comune di Olbia;
- che, in forza di quanto sopra, le parti abbiano sottoscritto il predetto accordo per un importo pari ad € 60.000, oltre Iva, da pagarsi, da parte della Arzachena Costa Smeralda Calcio Srl, in dieci rate dell'ammontare di € 6.000 oltre iva cadauna, alle scadenze riportate nello stesso contratto;
- che la Arzachena Costa Smeralda Calcio Srl si sia resa inadempiente nel pagamento delle ultime tre rate.

La Arzachena Costa Smeralda Calcio Srl ha presentato proprie controdeduzioni chiedendo la declaratoria di nullità del contratto ed il rigetto delle domande della reclamante.

A sostegno di quanto richiesto, la Arzachena Costa Smeralda Calcio Srl ha affermato che l'accordo sarebbe nullo per violazione del divieto di sub-concedere l'uso dello Stadio, in quanto, oggetto dello stesso, non sarebbe la fornitura di servizi di gestione dello Stadio, ma la cessione/concessione, da parte della società Olbia Calcio 1905 Srl alla Arzachena Costa Smeralda Calcio Srl, dell'utilizzo dell'impianto sportivo, con conseguente inosservanza dell'art. 1322 c.c.

All'esito dell'udienza del 29.01.2019, con separata ordinanza, codesto Tribunale, invitava, la Lega Pro a rimettere copia della documentazione depositata dalla Arzachena Costa Smeralda Calcio Srl relativamente alla disponibilità dello stadio comunale "Bruno Nespoli" ed ordinava, altresì, alla società Olbia Calcio 1905 Srl di depositare copia della eventuale convenzione intercorsa con il Comune di Olbia per l'utilizzo dello stadio, nonché della richiesta in data 30.2.2017, presentata al medesimo Comune di Olbia.

Successivamente, codesto Tribunale, con ulteriore ordinanza, autorizzava le parti ad estrarre copia della documentazione da ultima acquisita dalla Lega Pro e dalla società Olbia Calcio 1905, concedendo, altresì, termine per note e memorie.

La vertenza è stata decisa nella riunione del 15.04.2018.

Il reclamo è fondato e deve, pertanto, essere accolto.

Dall'esame degli atti emerge, infatti, che:

1. la Arzachena Costa Smeralda Calcio Srl è stata, anch'essa, autorizzata dal Comune di Olbia all'utilizzo dello Stadio Comunale "Bruno Nespoli"; conseguentemente, non risulta ravvisabile alcuna inosservanza del divieto di sub-concessione che comporti la nullità dell'accordo *de quibus*, essendo, quello di specie, un regolare contratto di servizi che non viola, in alcun modo, il divieto di interposizione/somministrazione illecita di manodopera e in materia di prestazioni lavorative.

2. la Arzachena Costa Smeralda Calcio Srl ha beneficiato dei servizi di gestione dello Stadio Comunale "Bruno Nespoli" resi della Olbia Calcio 1905 Srl senza mai sollevare alcun contestazione al riguardo.

Aggiungasi che la Arzachena Costa Smeralda Calcio Srl ha, tra l'altro, in parte adempiuto alle proprie obbligazioni con, conseguente, parziale esecuzione all'accordo.

Per quanto sopra, tutte le censure della società resistente sono da ritenersi infondate e devono, pertanto, essere rigettate.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il ricorso presentato dalla società Olbia Calcio 1905 Srl e, per l'effetto, condanna la società Arzachena Costa Smeralda Calcio Srl al pagamento in favore della società ricorrente della somma di € 22.080,00 (ventiduemilaottanta/00) comprensiva di IVA, oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo.

Condanna la società Arzachena Costa Smeralda Calcio Srl al pagamento delle spese di lite, liquidandole in € 500,00 (Euro cinquecento/00) oltre oneri se dovuti, a favore della società Olbia Calcio 1905 Srl.

Nulla per la tassa.

Il Presidente f.f. del TFN
Sez. Vertenze Economiche
Avv. Giuseppe Lepore

Publicato in Roma il 28 maggio 2019.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Gabriele Gravina